

Registro Generale n. 180/2023

pubblicata il 06/02/2023

Reg. dello Staff 15 / 2023



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Staff COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLE SPESE DI ACCERTAMENTO E DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DEI VERBALI RELATIVI AD ALTRI ILLECITI AMMINISTRATIVI.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 180/2023

pubblicata il 06/02/2023

Reg. dello Staff 15 / 2023

Staff COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

ROBERTO CARUSO

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

AGGIORNAMENTO DELLE SPESE DI ACCERTAMENTO E DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DEI VERBALI RELATIVI AD ALTRI ILLECITI AMMINISTRATIVI.

Il Direttore di Staff

Premesso:

- che l'art. 201 comma 3 del D.LGS. 285/1992 Codice della Strada prevede che "alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, di un funzionario che ha accertato la violazione .. omissis... ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale";
- che l'art. 14, comma 1, della legge n. 689/81, prevede la possibilità, per i verbali di accertamento relativi alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che "per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti";
- che la legge 20/11/1982 n. 890 "Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari" prevede l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;
- che il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/07/2018 pubblicato sulla G.U. n. 208 del 07/09/2018 ha completato l'iter della riforma della legge 20 novembre 1982 n. 890;
- che l'art. 201, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 cds, prescrive che "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (omissis) il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento; se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta "all'intestatario della targa";
- che il comma 4 dello stesso articolo prevede che le spese di accertamento di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- che analoga disposizione è contenuta nell'art. 16, comma 1 della legge n. 689/1981 per le altre sanzioni amministrative non contemplate nel cds.;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017 "Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada, tramite posta elettronica certificata" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 12 del 16-01-2018;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1500/18/127/9 del 20/02/2018, che ha fornito istruzioni operative sull'applicazione del decreto predetto;

Rilevato che:

- con determinazione dirigenziale RG n. 2245/2022 veniva aggiudicata la procedura di gara per la fornitura, installazione e manutenzione del servizio di gestione dei verbali di infrazione al codice della strada e di polizia amministrativa di competenza della Polizia Locale", ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 – CIG: 91593663EF, alla ditta SAPIDATA s.p.a. con sede in Via Biagio di Santolino, 78 - Acquaviva (RSM) - sapidata@pec.it;
- con la medesima determinazione dirigenziale RG n. 2245/2022 è stata affidata l'esecuzione anticipata della succitata prestazione, nelle more della stipula del contratto, alla ditta ditta SAPIDATA s.p.a.

- con sede in Via Biagio di Santolino, 78 - Acquaviva (RSM) - sapidata@pec.it;
- il prezzo offerto, escluse le spese di notifica a mezzo atto giudiziario AR, dalla ditta aggiudicataria è pari a
 - o€ 3,85, oltre iva come per legge, per ogni verbale stampato e postalizzato
 - o€ 2,80, oltre iva come per legge, per ogni verbale notificato a mezzo pec
 - o€ 2,50, oltre iva come per legge, per ogni verbale stampato e postalizzato a seguito di prima notifica non andata a buon fine
 - o€ 1,50, oltre iva come per legge, per ogni verbale rinotificato a mezzo pec
 - che la notifica a mezzo PEC si applica al procedimento di notificazione dei verbali di contestazione redatti dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada e pone in capo agli organi stessi alcuni adempimenti relativi alla notificazione dei verbali, in particolare, l'obbligo di notificazione via PEC quando il destinatario sia un soggetto, fisico o giuridico, dotato di domicilio digitale;
 - che la notifica via PEC risulta essere obbligatoria sia quando l'autore della violazione abbia fornito un valido indirizzo PEC all'organo procedente in occasione della contestazione dell'infrazione stradale, sia quando il trasgressore sia comunque dotato di PEC, ancorché non comunicata, in quanto la norma prevede che gli organi di polizia interessati siano tenuti a verificare se il destinatario della notifica ne sia dotato, accedendo ai pubblici registri per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbiano accesso;
 - che le fonti predette stabiliscono che in caso di notificazione via PEC non sono dovute le spese di notificazione, ma solo quelle di procedimento;

Tenuto conto dei costi di

- spedizione degli A.G. come stabiliti dal FSU Poste Italiane s.p.a. validi alla data di adozione del presente atto
 - oTariffe Atto Giudiziario con accettazione nei Centri Business

Scaglioni di peso	Tariffe in euro
fino a 20 g	10,15

Il forfait, pari a 2,95 euro per tutti gli scaglioni di peso e definito dalla delibera AGCom 171/22/CONS, è già incluso nelle tariffe riportate in tabella.

In attuazione della Delibera AGCom 469/19/CONS si comunica che i valori delle incidenze percentuali registrate a livello nazionale per il 2021 sono per la CAN il 17,7% e per la CAD 31,4%.

- consultazione P.R.A., M.C.T.C. ed INI-PEC Infocamere necessari per procedere all'individuazione degli intestatari dei veicoli, i cui prezzi sono periodicamente aggiornati;

Ritenuto che si rende necessario stabilire una quota relativa alle spese di accertamento/procedimento, da porre a carico a ciascun soggetto responsabile e da indicare su ogni singolo verbale per violazioni al codice della strada o altri illeciti amministrativi, disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Ente;

Constatato necessario individuare, altresì, i costi procedurali forfettari applicabili alle varie tipologie di notificazione tramite

- atto giudiziario verbale violazione norme codice della Strada;
- atto giudiziario verbale violazione leggi e regolamenti
- PEC,
- messo comunale

tenendo conto dei costi offerti e previsti nel capitolato di gara

Ravvisato, per quanto sopra, necessario modificare la quantificazione delle spese di accertamento e di notifica poste a carico di chi è tenuto al pagamento della somma amministrativa pecuniaria,

Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107 e 183, c. 9 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D.

Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis* comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

-per quanto in premessa specificato, che qui si intende integralmente riportato, di stabilire forfettariamente, con decorrenza dall'eseguibilità del presente atto, i seguenti costi procedurali di notificazione da inserire nei relativi verbali di violazione

TIPOLOGIA COSTO DI NOTIFICA	IMPORTO
1. notifica verbale violazione norme codice della Strada con atto giudiziario AR	€ 16,00
2. notifica verbale violazione amministrativa con atto giudiziario AR	€ 15,00
3. Rintifica verbale violazione norme CdS con atto giudiziario AR (costo da sommarsi alle somme già stabilite ai punti 1, 2)	€ 13,50
4. Notifica verbale violazione norme CdS e amministrativi a mezzo PEC	€ 5,50
5. Rintifica verbale violazione norme CdS e amministrativi a mezzo PEC (costo da sommarsi alle somme già stabilite al punto 4)	€ 4,00
6. Rintifica verbale violazione norme CdS e amministrativi a mezzo messi comunali (costo da sommarsi alle somme già stabilite ai punti 1, 2, 3)	€ 5,88

- di porre a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di accertamento e di notificazione dei verbali come sopra specificate e, in caso di rintifica del verbale, per cambio di proprietà e comunicazione del locatario, di procedere con l'addebito delle nuove spese sostenute per la nuova notifica;
- di stabilire che la spesa per l'affrancatura della notifica postale verrà automaticamente aggiornata, senza ricorso a ulteriore provvedimento, nel caso che per la stessa dovesse essere disposto, con provvedimento governativo, un ulteriore incremento;
- di riservarsi di disporre, con successivo provvedimento, il riesame e la determinazione delle spese di cui alla premessa allorché i costi, così quantificati, dovessero subire nuovi aumenti;
- di dare atto, che tali somme saranno accertate in entrata al Cap. 1200 del bilancio dell'ente
- di revocare ogni precedente atto assunto in merito, incompatibile col presente;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Roberto Caruso

.

Nessun Allegato

Il Direttore di Staff

Cosenza 13/01/2023

Alessia Loise